

Procura *ad nubendum* e deroga al regime della comunione legale

di CHIARA CERSOSIMO

Il Tribunale di Roma dichiarava l'attrice comproprietaria al 50% di una serie di immobili, acquistati insieme al marito in regime di comunione legale dei beni.

La Corte di Appello non accoglieva l'appello principale proposto dal marito, né tantomeno l'appello incidentale proposto dalla moglie, ritenendo che la scelta dei coniugi in favore del regime della separazione dei beni, *ex art. 162 c.c.*, non si fosse mai perfezionata. L'appellante ricorreva per Cassazione e l'appellata replicava con controricorso.

In particolare, il ricorrente censurava la violazione degli artt. 159 e 162, comma 2, c.c., per cui i coniugi possono scegliere un regime patrimoniale diverso dalla comunione legale con la stipula di convenzione matrimoniale, o nel caso di opzione per la separazione dei beni, anche effettuando tale scelta all'atto di celebrazione del matrimonio.

Più specificamente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che nell'atto di matrimonio non fosse ravvisabile la dichiarazione dei coniugi avente ad oggetto la scelta del regime della separazione dei beni. Gli sposi avrebbero, infatti, contratto matrimonio per procura (art. 111 c.c.), per cui il latore della volontà dello sposo avrebbe agito quale mero *nuncius*. Conseguentemente, il giorno delle nozze, il procuratore si limitava a consegnare l'atto contenente la dichiarazione di volontà dell'interessato e non anche a rendere, a sua volta, dichiarazione espressa di opzione per il regime patrimoniale della separazione dei beni.

La Cassazione, discostandosi dalla ricostruzione del ricorrente, ha precisato che la procura *ad nubendum*, di cui all'art. 111 c.c., costituisce uno strumento sostitutivo alla presenza contestuale degli sposi dinanzi all'ufficiale di stato civile e, pertanto, consente che la manifestazione del consenso degli stessi avvenga a mezzo di procuratore (Cass. civ., 14 febbraio 1974, n. 569).

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di Appello accertava che dall'atto di celebrazione del matrimonio non potesse evincersi alcun accordo tra le parti, ulteriore a quello di unirsi in matrimonio, idoneo a derogare al regime della comunione legale.

Dall'atto trascritto risultava, infatti, che il *nuncius* avesse fatto la sola richiesta, all'ufficiale di stato civile, di unire le parti in matrimonio, senza alcun cenno alla volontà delle stesse di costituire il regime della separazione dei beni. Inoltre, la circostanza per cui la procura conferita dallo sposo contenesse anche la scelta per tale regime (non dichiarata, poi, all'ufficiale di stato civile) non era, comunque, sufficiente alla costituzione di suddetto regime patrimoniale.

A ben vedere, il combinato disposto degli artt. 159 e 162 c.c. richiede, ai fini dell'instaurazione di un regime alternativo a quello di *default*, la stipula di una convenzione, ovvero di un accordo bilaterale tra nubendi, da cui sia possibile evincere il consenso di entrambi in merito alla scelta. Mancando, nel caso di specie, un'adesione espressa della sposa alla manifestazione di volontà del nubendo, non può considerarsi perfezionato il consenso delle parti di costituire il regime patrimoniale della separazione dei beni.

Ciò detto, essendo il rapporto di coniugio retto dal regime patrimoniale della comunione dei beni, al fine di effettuare l'acquisto di singoli beni in regime di separazione, le parti avrebbero dovuto stipulare, previamente a ciascuna compravendita, una convenzione matrimoniale derogatoria al regime comunitario, da sottoporre, poi, alla pubblicità dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, richiesta dall'art. 162 c.c. Non sarebbe stato, pertanto, sufficiente una più o meno esplicita indicazione contenuta nei singoli atti di acquisto, posto che codesti non vengono sottoposti alla medesima pubblicità delle convenzioni matrimoniali, le sole in grado di dare certezza in ordine al tipo di regime cui sono sottoposti i beni coniugali (Cass. civ., 24 febbraio 2002, n. 3647).

Da ultimo, il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse ommesso di esaminare il motivo di gravame nel quale l'istante deduceva che le parti, in atto pubblico stipulato a seguito delle nozze, avessero dichiarato che le stesse non avrebbero vantato, tra loro, nessun rimborso o restituzione *ex art.* 192 c.c. Da qui, il giudice di appello avrebbe dovuto desumere che, in assenza di rimborsi e restituzioni, tra i coniugi vigesse il regime della separazione dei beni e non della comunione.

La Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile, rammentando che il mancato esame di un documento può essere denunciato nel giudizio di legittimità solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, specificamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con

certezza, l'efficacia delle risultanze istruttorie su cui si è poggiato il convincimento del giudice di merito (Cass. civ., 26 giugno 2018, n. 16812; Cass. civ., 18 settembre 2019, n. 19150).

Nel caso di specie, il ricorrente ometteva di trascrivere i punti essenziali del documento *de quo*, impedendo alla Corte di accertare se effettivamente si trattasse di una convenzione derogatoria all'intero regime della comunione dei beni o alla sola operatività delle disposizioni dell'art. 192 c.c.. Inoltre, dall'unica frase trascritta risultava una conferma sostanziale del regime comunitario, in quanto l'art. 192 c.c. menzionato dalle parti rientra proprio tra le norme disciplinanti la comunione dei beni e, pertanto, l'atto *de quo* non offriva elemento alcuno in ordine alla volontà delle parti di costituire un regime patrimoniale alternativo a quello legale.